

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione di promozione sociale denominata A.G.b.D. ONLUS – ASSOCIAZIONE SINDROME di DOWN (di seguito denominata "associazione") con sede in Via Valpantena 116/a nel comune di Verona.

2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" solamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'ufficio competente.

ART.2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, senza scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale a favore di soggetti svantaggiati.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. A.G.b.D. ONLUS – ASSOCIAZIONE SINDROME di DOWN opera a favore delle persone con sindrome di Down o con altre patologie di tipo genetico con associato ritardo mentale.

L'Associazione promuove ogni azione che porti ad un miglioramento della qualità di vita delle persone suindicate e, in particolare opera per:

- Tutelare la dignità ed i diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dall'Unione Europea e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili.
- Promuovere gli interventi riabilitativi, l'inserimento nella scuola di ogni ordine e grado, nella formazione professionale, nel lavoro e nel tempo libero ed ogni altra opportunità di partecipazione sociale.
- Perseguire la tutela delle persone suindicate curando in ogni arco della vita la loro dignitosa collocazione ed in particolare stimolare iniziative atte a favorire la vita indipendente e la residenzialità delle persone adulte o prive di sostegno familiare.
- Promuovere e/o gestire attività di formazione, consulenza, aggiornamento degli operatori sanitari, assistenziali, scolastici e tecnico operativi.
- Promuovere e/o gestire la formazione professionale della persona disabile curando l'orientamento lavorativo e favorendo attività atte al raggiungimento dell'inserimento lavorativo.
- Stimolare le istituzioni pubbliche e private nell'applicazione delle leggi vigenti, nella formazione di piani e programmi, nello studio di nuove norme.
- Promuovere lo studio e la ricerca collaborando con qualificate organizzazioni nazionali ed internazionali.
- Promuovere e curare la divulgazione di una corretta informazione scientifica e sociale sui problemi e sui diritti connessi alla patologia, organizzando congressi, convegni, seminari ed incontri.
- Tenere contatti con Associazioni, Centri ed altre istituzioni che operano nel campo nazionale ed internazionale a favore dei soggetti disabili, al fine di studiare ed attuare azioni comuni.
- Promuovere la raccolta e la sottoscrizione di fondi e la ricerca di finanziamenti per il conseguimento dei fini statutari.
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3

(Soci)

1. Può essere socia la persona fisica, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo grado, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno, l'affiliante, l'affiliato, l'adottante, l'adottato, delle persone indicate al punto 3) dell'art. 2, che condivide gli scopi dell'Associazione e accetta il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

1. I soci possono essere:

ordinari che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
sostenitori che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

2. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e deve essere versata annualmente entro il giorno stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Qualora il socio contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto e/o danneggi moralmente o materialmente gli interessi dell'Associazione, può essere escluso dalla stessa.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea.

4. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L'esclusione avviene automaticamente in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, della quota associativa e dopo quindici giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte del Consiglio Direttivo, sollecito spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo di comunicazione anche telematico che assicuri la certezza della data.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti

2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- Approvare il rendiconto consuntivo e preventivo
- Approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- Approvare l'eventuale regolamento interno
- Deliberare in via definitiva sull'esclusione dei soci
- Eleggere il Consiglio Direttivo
- Deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo

ART. 9
(Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

ART. 10
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario scelto tra i componenti dell'assemblea e dalla stessa appositamente nominato; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le assemblee straordinarie che modificano lo statuto o deliberano lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono verbalizzate dal Notaio.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto di 5, 7 o 9 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina, tra i propri membri di un Presidente e di un vice Presidente dell'Associazione.

2. Ciascun consigliere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Se nel corso del triennio uno o più consiglieri vengono a mancare, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con coloro che seguono nella graduatoria l'ultimo eletto o, qualora non vi siano altri eletti, per cooptazione. Il consigliere cooptato deve essere confermato alla prima assemblea ordinaria che verrà tenuta dopo la cooptazione e durerà in carica sino alla data di scadenza del consigliere sostituito.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

5. Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12
(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di sua assenza od impedimento la legale rappresentanza spetta al Vice Presidente.

ART. 13
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti tra i soci dall'assemblea dei soci con le stesse modalità con cui vengono eletti i membri del Consiglio direttivo; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Sono funzioni dei Revisori dei Conti:

- Verificare le scritture contabili e l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- Esaminare ed esprimere pareri sui rendiconto preventivo e consuntivo dell'Associazione

ART. 14
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da

- a. quote associative versate dai soci;
- b. contributi versati da soci o da terzi;
- c. donazioni e lasciti;
- d. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 15

(Rendiconto economico finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e l'esercizio decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto da Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

2. La convenzione è stipulata da Presidente dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

ART.17

(Dipendenti e collaboratori)

1. L'associazione può assumere dei dipendenti; spetta al Consiglio Direttivo deliberare a maggioranza dei due terzi i termini e le modalità

2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalle legge e dal contratto collettivo di lavoro del personale socio assistenziale.

3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e regolamento, assicurati contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

4. L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

5. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

ART. 18

(Responsabilità)

I soci dell'Associazione e i volontari non soci che prestano la loro opera all'interno della stessa sono assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

ART. 20
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.